

Avv. Anna Maria Crosta
Via C. Nigra n.51- 90141 Palermo
Tel. 091 6262818 Fax 091 6260489
Mail avv.crosta@email.it Pec annamariacrosta@pecavvpa.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA –
PALERMO**

RICORSO

La Signora **Lilli Mauceri**, nata a Sciacca (AG) il 6.09.1984 e residente in Santa Margherita di Belice, via Mantegna n. 38, Codice Fiscale MCRLLL84P46T533A, titolare dell'omonima ditta, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Crosta (Codice Fiscale CRSNMR71B58G273T) che chiede di ricevere comunicazioni e notificazioni all'indirizzo p.e.c. annamariacrosta@pecavvpa.it e al fax 0916260489, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, via Costantino Nigra n. 51, come da procura in calce al presente atto, propone ricorso

- c o n t r o -

- la **Regione Siciliana** (C.F. 80012000826 e P. IVA 02711070827), in persona del Presidente *pro tempore*, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato sita in Palermo, via Valerio Villareale n. 6, p.e.c. ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it;

- l'**Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea** della Regione Siciliana (C.F. 80012000826 e P. IVA 02711070827), in persona dell'Assessore Regionale *pro-tempore*, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato sita in Palermo, via Valerio Villareale n. 6, p.e.c. ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it;

- l'**Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea** della Regione Siciliana, **Dipartimento Regionale dell'Agricoltura** (C.F. 80012000826 e P. IVA 02711070827), in persona del Dirigente Generale *pro-tempore*, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato sita in Palermo, via Valerio Villareale n. 6, p.e.c. ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it;

- l'**Ispettorato dell'Agricoltura di Palermo**, in persona del Dirigente in carica, con sede in Palermo, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato sita in Palermo, via Valerio Villareale n. 6, p.e.c. ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it

(Amministrazione resistente)

- e nei confronti di -

- **Salvatore La Greca**, nato a Canicattì il 3.09.1992, Codice Fiscale LGRSVT92P03B602P, titolare dell'omonima ditta con sede in Campobello di Licata (AG), via Ragusa n. 9, p.e.c. salvatore.la.greca.92@pec.it,

- **Giuseppe Bracco**, Codice Fiscale BRCGPP93S02E573O, titolare dell'omonima ditta con sede in Palma di Montechiaro (AG), via Carlo Marx 61, p.e.c. braccog93@pec.it

(controinteressati)

- per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia -

- del decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 1606/2019 del 31.07.2019, con il quale sono stati approvati gli elenchi regionali definitivi Sottomisura 6.1 PSR Sicilia 2014/2020 "*Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori*" delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, delle domande di sostegno non ricevibili e delle domande di sostegno non ammissibili;

- del predetto elenco regionale definitivo delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio ("Allegato A" al citato D.D.G. n. 1606/2019) nella parte in cui all'istanza di finanziamento della ditta ricorrente, identificata con il numero 54250557508, non è stato riconosciuto il punteggio relativo ai criteri "IC10259 PRIORITÀ TRASVERSALI - AZIENDE CON PRODUZIONI IGP O DOP" e "IC13127 CONDIZIONI DI ACCESSO SPECIFICHE NELLE ZONE DI MONTAGNA O CON MAGGIORI SVANTAGGI AMBIENTALI" ed è stato conseguentemente assegnato il punteggio complessivo di 42 punti, in luogo di quello spettante pari a 59,6 punti;

- del decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 1739/2019 del 9.08.2019, con il quale è stata approvata la versione corretta degli elenchi regionali definitivi Sottomisura 6.1 PSR Sicilia 2014/2020 "*Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori*" delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, delle domande di sostegno non ricevibili e delle domande di sostegno non ammissibili;

- del predetto elenco regionale definitivo delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio ("Allegato A" al citato D.D.G. n. 1739/2019) nella parte in cui all'istanza di finanziamento della ditta ricorrente, identificata con il numero 54250557508, non è stato riconosciuto il punteggio relativo ai criteri "IC10259 PRIORITÀ TRASVERSALI - AZIENDE CON PRODUZIONI IGP O DOP" e "IC13127 CONDIZIONI DI ACCESSO SPECIFICHE NELLE ZONE DI MONTAGNA O CON MAGGIORI SVANTAGGI AMBIENTALI" ed è stato conseguentemente assegnato il punteggio complessivo di 42 punti, in luogo di quello spettante pari a 59,6 punti;

- del decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 2473/2019 del 3.10.2019, con il quale è stata approvata la versione aggiornata a seguito della correzione di alcuni errori materiali degli elenchi regionali definitivi Sottomisura 6.1 PSR Sicilia 2014/2020 "*Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori*" delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, delle domande di sostegno non ricevibili e delle domande di sostegno non ammissibili;

- del predetto elenco regionale definitivo delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio ("Allegato A" al citato D.D.G. n. 2473/2019) nella parte in cui all'istanza di finanziamento della ditta ricorrente, identificata con il numero 54250557508, non è stato riconosciuto il punteggio relativo ai criteri "IC10259 PRIORITÀ TRASVERSALI - AZIENDE CON PRODUZIONI IGP O DOP" e "IC13127 CONDIZIONI DI ACCESSO SPECIFICHE NELLE ZONE DI MONTAGNA O CON MAGGIORI SVANTAGGI AMBIENTALI" ed è stato

conseguentemente assegnato il punteggio complessivo di 42 punti, in luogo di quello spettante pari a 59,6 punti;

- del verbale delle operazioni di valutazione del 5 luglio 2018 nella parte in cui la Commissione di valutazione istituita presso l'Ispettorato dell'Agricoltura di Palermo, esaminando la domanda di sostegno proposta dalla ricorrente ha ritenuto di non convalidare i punteggi relativi ai criteri "IC10259 PRIORITÀ TRASVERSALI - AZIENDE CON PRODUZIONI IGP O DOP" e "IC13127 CONDIZIONI DI ACCESSO SPECIFICHE NELLE ZONE DI MONTAGNA O CON MAGGIORI SVANTAGGI AMBIENTALI" e del successivo verbale delle operazioni di valutazione del 22 febbraio 2019 in cui pure si riscontra la mancata attribuzione dei predetti punteggi;

- di tutti gli atti presupposti e preparatori tra i quali segnatamente, *in parte qua*: il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 1916/2018 del 10.08.2018, con il quale sono stati approvati gli elenchi regionali provvisori Sottomisura 6.1 PSR Sicilia 2014/2020 delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, delle domande di sostegno non ricevibili e delle domande di sostegno non ammissibili; il predetto elenco regionale provvisorio delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio ("Allegato A" al citato D.D.G. n. 1916/2018) nella parte in cui all'istanza di finanziamento della ditta ricorrente, identificata con il numero 54250557508, non è stato riconosciuto il punteggio relativo ai criteri "IC10259 PRIORITÀ TRASVERSALI - AZIENDE CON PRODUZIONI IGP O DOP" e "IC13127 CONDIZIONI DI ACCESSO SPECIFICHE NELLE ZONE DI MONTAGNA O CON MAGGIORI SVANTAGGI AMBIENTALI"; il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 1920/2018 del 20.08.2018, con il quale sono stati approvati gli elenchi regionali provvisori rettificati Sottomisura 6.1 PSR Sicilia 2014/2020 delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, delle domande di sostegno non ricevibili e delle domande di sostegno non ammissibili; il predetto elenco regionale provvisorio rettificato delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio ("Allegato A" al citato D.D.G.

n. 1920/2018) nella parte in cui all'istanza di finanziamento della ditta ricorrente, identificata con il numero 54250557508, non è stato riconosciuto il punteggio relativo ai criteri "IC10259 PRIORITÀ TRASVERSALI - AZIENDE CON PRODUZIONI IGP O DOP" e "IC13127 CONDIZIONI DI ACCESSO SPECIFICHE NELLE ZONE DI MONTAGNA O CON MAGGIORI SVANTAGGI AMBIENTALI";

- di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, consequenziali e connessi, anche eventualmente non conosciuti dalla ricorrente

FATTO

In attuazione del PSR (Programma Sviluppo Rurale) Sicilia 2014-2020, cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), la Regione Siciliana, Assessorato dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento dell'Agricoltura (Autorità di Gestione del Fondo medesimo) ha emanato le Disposizioni Attuative Parte Specifica della Sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori" approvate con il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento n. 926 del 10 aprile 2017.

La Sottomisura 6.1, come si legge in dette Disposizioni Attuative, "*è finalizzata a promuovere il ricambio generazionale e a tal fine sostiene, attraverso un premio forfettario di insediamento, l'avvio di nuove imprese gestite da giovani agricoltori che si insediano per la prima volta nell'azienda agricola in qualità di capo azienda*".

Con il bando pubblico, approvato con D.D.G. n. 3905 del 4 dicembre 2017, veniva determinata la dotazione finanziaria messa a bando, pari ad € 40.000.000,00, e venivano definiti i criteri di ammissibilità, i criteri di selezione e i tempi e le modalità di presentazione delle domande di sostegno.

Il predetto bando espressamente prevedeva, all'art. 4, l'obbligo per i partecipanti alla selezione di accedere almeno ad un'altra Sottomisura da scegliere tra la 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole", la 6.4 "Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole – Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole" e la 8.1 "Sostegno alla forestazione/all'imboschimento".

La Signora Lilli Mauceri in data 15 gennaio 2018 presentava nei modi prescritti domanda di sostegno, unitamente a tutti gli allegati ivi indicati e ai documenti richiesti, e la stessa veniva registrata al n. 54250557508.

Nella predetta domanda il premio relativo alla Sottomisura 6.1 veniva richiesto prevedendo l'accesso anche alla Sottomisura 4.1 *“Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”*.

Le domande di sostegno presentate venivano sottoposte, presso ogni Ispettorato dell'Agricoltura della Sicilia, ad una Commissione di valutazione, nominata dal Dirigente responsabile dell'Ispettorato stesso, la quale provvedeva all'esame di ricevibilità ed ammissibilità, alla valutazione e alla formazione della graduatoria delle iniziative progettuali, secondo quanto previsto dal paragrafo 24 delle citate Disposizioni Attuative.

In sede di esame della domanda dell'odierna ricorrente la Commissione di Valutazione istituita presso l'Ispettorato dell'Agricoltura di Palermo riteneva di non convalidare, tra gli altri, i seguenti punteggi autoattribuiti nella domanda:

- 1) **8 punti** relativi al criterio “IC13127 CONDIZIONI DI ACCESSO SPECIFICHE NELLE ZONE DI MONTAGNA O CON MAGGIORI SVANTAGGI AMBIENTALI” criterio specifico “ZONE MONTANE”;
- 2) **9,6 punti** (corrispondenti ai 12 punti autoattribuiti a cui a norma del bando pubblico deve applicarsi un coefficiente pari a 0,8) per il criterio “IC10259 PRIORITÀ TRASVERSALI - AZIENDE CON PRODUZIONI IGP O DOP”;

per un totale di 17,6 punti non attribuiti in relazione ai due suindicati criteri.

Alla domanda di sostegno dell'odierna ricorrente, la suddetta Commissione di valutazione, con verbale del 5 luglio 2018, riconosceva un punteggio complessivo di 38 punti.

In particolare, riguardo alla mancata convalida del punteggio per le produzioni IGP e DOP il predetto verbale motiva: *“così come riportato nella fac. n. 2 non può essere assegnato il punteggio”*.

Appare opportuno chiarire che l'Amministrazione regionale, come risulta da numerose risposte a faq – tra le quali la n. 2 richiamata nel verbale della Commissione di valutazione -, aveva assunto un'ostinata quanto illegittima posizione secondo la quale al giovane che si insedia non può in nessun caso essere riconosciuto il predetto punteggio, neanche se l'insediamento avviene in un'azienda con fatturato prevalente realizzato con coltivazioni IGP e DOP.

A seguito di parziale accoglimento dell'istanza di revisione punteggio della Signora Lilli Mauceri avverso l'elenco provvisorio delle domande ammissibili approvato con D.D.G. n. 1920/2018 del 20.08.2018 (rettifica del precedente elenco approvato con D.D.G. n. 1916/2018 del 10.08.2018), sono stati riconosciuti – con valutazione del 22 febbraio 2019 - unicamente ulteriori 4 punti (corrispondenti ai 5 punti autoattribuiti a cui a norma del bando pubblico deve applicarsi un coefficiente pari a 0,8) per il criterio IC10295 PRIORITÀ SETTORIALI - COMPARTO VITIVINICOLO: ACQUISTO DI MACCHINE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI POTATURA (MECCANIZZATA E NON PORTATILE) E DI MACCHINE E/O ATTREZZATURE SPECIALIZZATE E AGEVOLATRICI PER LA RACCOLTA, e quindi il progetto della ricorrente ha raggiunto un punteggio complessivo di **42 punti**.

Successivamente, con i decreti del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Agricoltura n. 1606/2019 del 31.07.2019, n. 1739/2019 del 9.08.2019 e n. 2473/2019 del 3.10.2019, che oggi si impugnano, sono stati rispettivamente approvati l'elenco regionale definitivo Sottomisura 6.1 *“Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori”* delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, una versione corretta del predetto elenco, e un'ulteriore versione *“aggiornata, a seguito della correzione di alcuni errori materiali”*.

In tutte le tre sopra citate versioni dell'elenco regionale definitivo risulta incomprensibilmente confermata l'attribuzione alla domanda di sostegno della ricorrente del punteggio complessivo di soli 42 punti, sebbene con il verbale del 30 luglio 2019 in sede di esercizio del potere di autotutela l'Amministrazione avesse (finalmente) preso atto che, a norma del bando, *“Per quanto riguarda i punteggi*

*relativi a Aziende con produzioni di qualità certificata (IGP, DOP, ecc.) il cambio di intestazione non comporta la decadenza dello status di azienda certificata, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. CE n. 834/2007 e n. 889/2008 e s.m.i.) e, pertanto, in caso di “trasmissione” dell’azienda i giovani che si andranno ad insediare mantengono l’assoggettamento del titolare che gliela trasferisce e pertanto hanno diritto all’attribuzione del punteggio. **Il requisito è oggettivo (legato all’azienda) e non soggettivo (legato al giovane)**” (pagg. 2 e 3 del “Verbale sulle attività di riesame” del 30.07.2019).*

Invero, del tutto arbitrariamente e illogicamente l’Amministrazione, nel momento in cui ha mutato posizione in relazione all’interpretazione e all’applicazione del sunnominato criterio, ha proceduto al riconoscimento del relativo punteggio alle istanze di contributo di numerosi giovani agricoltori, ma non di tutti quelli che ne avrebbero avuto diritto (in quanto il punteggio era stato loro negato in ragione del “vecchio” errato orientamento dell’Amministrazione). Tanto che, come già evidenziato, negli elenchi definitivi da ultimo approvati il punteggio attribuito all’istanza della ricorrente è rimasto quello (errato) di 42 punti.

Proprio a causa di questa innegabile disparità di trattamento, nell’ultimo elenco approvato (con D.D.G. n. 2473/2019 del 3.10.2019) la ricorrente si trova in posizione non finanziabile per incapienza della dotazione finanziaria del bando, mentre qualora le fosse stato riconosciuto anche il solo punteggio relativo al criterio *de quo*, avrebbe raggiunto un punteggio di 51,6 punti che le avrebbe garantito l’accesso al contributo richiesto.

Infatti, con Avviso pubblico prot. n. 47498 del 3.10.2019 la stessa Amministrazione ha precisato che per quanto riguarda le istanze che prevedono investimenti da realizzare attraverso la Sottomisura 4.1 (come è quella della ricorrente), l’ultima indicativamente finanziabile è quella collocata al n. 1605 della graduatoria. Il punteggio di tale istanza, come risulta dalla graduatoria medesima, è di 49,40 punti.

Pertanto, è chiaro l’interesse a ricorrere della signora Lilli Mauceri stante che l’accoglimento del presente ricorso, anche limitatamente al solo criterio “IC10259

PRIORITÀ TRASVERSALI - AZIENDE CON PRODUZIONI IGP O DOP”, comportando il riconoscimento di ulteriori 9,6 punti (con il conseguente raggiungimento di un punteggio di 51,6), consentirebbe il finanziamento del suo progetto.

Va, inoltre, sottolineato che anche nel caso di riconoscimento del solo punteggio di 8 punti relativo al criterio “IC13127 CONDIZIONI DI ACCESSO SPECIFICHE NELLE ZONE DI MONTAGNA O CON MAGGIORI SVANTAGGI AMBIENTALI” il progetto conseguirebbe 50 punti totali e si collocherebbe in posizione utile per essere finanziato.

Sicché la Signora Lilli Mauceri ha interesse e si vede costretta ad impugnare la graduatoria definitiva e tutti gli atti in epigrafe indicati al fine di ottenere il riconoscimento dei punti previsti dai criteri sopra citati, ricorrendone tutti i presupposti.

Gli atti impugnati sono illegittimi per i seguenti

- M O T I V I -

Con riferimento al mancato riconoscimento del punteggio relativo al criterio “IC10259 PRIORITÀ TRASVERSALI - AZIENDE CON PRODUZIONI IGP O DOP”

1) Violazione e falsa applicazione delle Disposizioni Attuative Parte Specifica della Sottomisura 6.1 PSR Sicilia 2014-2020 “*Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori*” approvate con il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento n. 926 del 10 aprile 2017 e del bando pubblico approvato con D.D.G. n. 3905 del 4 dicembre 2017.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 49 del regolamento UE n. 1305/2013.

Violazione e falsa applicazione del documento “Criteri di selezione delle misure (sottomisure 4.3 az.3, 7.3, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, e 6.4c)” approvato dal Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia 2014-2020 con procedura scritta n. 3/2016.

Eccesso di potere per erronea valutazione e manifesta illogicità.

Violazione del principio di ragionevolezza. Violazione dei principi della *par condicio* tra i concorrenti e del *favor participationis*.

Eccesso di potere per arbitrarietà, manifesta ingiustizia e disparità di trattamento.

Violazione dell'art. 3 Cost. e dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

La ricorrente ha richiesto il contributo presentando un progetto basato sull'idea di un'impresa agricola moderna e produttiva orientata verso produzioni d'eccellenza nel rispetto della sostenibilità ambientale.

Il bando *de quo* – in conformità alle previsioni vincolanti contenute nel documento “*Criteri di selezione delle misure (sottomisure 4.3 az.3, 7.3, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, e 6.4c)*” approvato dal Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia 2014-2020 con procedura scritta n. 3/2016 - prevede, tra i criteri di selezione relativi alla Sottomisura collegata 4.1, quello applicabile alle “*Aziende con produzioni di qualità certificata IGP, DOP, SQNPI, SQNZ e regimi facoltativi di certificazione*” stabilendo che “*Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l'azienda agricola oggetto della richiesta di aiuto realizza produzioni di qualità certificate I.G.P., D.O.P. (Reg. CE n. 510/2006, Reg. UE n. 115/2012), SQNP, SQNZ e regimi facoltativi di certificazione e qualora commercializzi almeno il 50% della produzione come certificata....*”.

Il medesimo bando, sempre in conformità al documento di portata generale sopra citato, richiede per la dimostrazione del suddetto requisito “*Attestazione dell'Ente di controllo o di certificazione; verifica del rapporto tra il fatturato dei prodotti certificati e fatturato totale relativi all'esercizio precedente*” e prevede che il criterio in esame dia luogo all'attribuzione di 12 punti per le aziende con produzioni certificate DOP e IGP.

Ebbene, l'odierna ricorrente ha prodotto regolare certificazione dell'I.R.V.O., prot. 2239 del 10/10/2017 attestante che nella campagna vendemmiale 2016/2017 (vendemmia 2016) l'azienda in cui ha dichiarato l'insediamento in forza di contratto di comodato ha rivendicato uve a IGP e IGT Terre Siciliane. A completamento, poi, è stata allegata al progetto la dichiarazione IVA e le fatture relative all'esercizio 2016,

così da dimostrare che il fatturato dell'azienda dell'anno 2016 deriva al 100% da prodotti certificati.

Invero **tali documenti**, indubbiamente idonei a comportare il riconoscimento all'azienda del possesso del requisito, **non sono stati valutati** al fine dell'attribuzione del punteggio alla ricorrente **sulla base dell'erroneo convincimento dei valutatori - e dell'Amministrazione resistente - che alla nuova ditta, venuta in essere con l'insediamento del giovane agricoltore, non potesse essere riconosciuto un punteggio connesso alla produzione e al fatturato del precedente esercizio.**

Infatti, in sede di valutazione della domanda della ricorrente la Commissione, come già evidenziato, ha negato la convalida del relativo punteggio motivando attraverso il richiamo a una faq pubblicata sul sito del PSR Sicilia 2014/2020 (*“così come riportato nella fac. n. 2 non può essere assegnato il punteggio”*) il cui testo è il seguente: *“2) Domanda: il punteggio relativo ai criteri di selezione “Aziende assoggettate al regime di agricoltura biologica” e “Aziende con produzioni di qualità certificata IGP, DOP, SQNPI, SQNZ e regimi facoltativi di certificazione” può essere attribuito nel caso di insediamento di un giovane nell'ambito della sottomisura 6.1 (pacchetto)? Risposta: No, trattandosi di azienda di nuova formazione, non può avere realizzato produzioni, conseguentemente nemmeno commercializzazione e relativa fatturazione. Il relativo punteggio potrà essere assegnato solo nei casi in cui i giovani si sono insediati entro i 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di aiuto e il trasferimento dell'azienda è avvenuto tramite cessione del ramo d'azienda (cessione di tutta l'attività e contestuale chiusura della partita IVA e cancellazione dell'iscrizione alla CCIAA), esclusivamente nel caso di trasferimento da società (cessione di attività e passività)”* (faq pubblicata il 7.07.2017).

E' bene precisare che la posizione secondo cui al giovane agricoltore che si insedia in un'azienda non potesse essere attribuito alcun punteggio per le produzioni certificate relative all'esercizio precedente all'insediamento (salvo il caso che l'insediamento del giovane agricoltore avvenisse mediante l'ingresso in una società intestataria dell'azienda e, quindi, senza mutamento del soggetto giuridico titolare della stessa e con mantenimento della medesima partita IVA), è stata più volte ribadita

nelle risposte ad altre faq pubblicate sul sito del PSR Sicilia 2014 - 2020 (che si allegano al presente ricorso), anche con riferimento al punteggio della produzione in biologico che è regolamentato dal bando come quello della produzione certificata. A titolo di esempio: “16) Domanda: una società di persone, costituita da due genitori, sarà trasformata in società di capitali prima dell’insediamento del figlio. La società precedente ha venduto il 100% del prodotto in biologico. Verrà assegnato il punteggio relativo al biologico atteso che è cambiata la ragione sociale? Risposta: No, perché trattasi di un nuovo soggetto” (faq pubblicata il 6.10.2017). Quest’ultima risposta è stata poi rettificata con una successiva che precisa: “3. A modifica della FAQ n. 16, pubblicata in data 6/10/2017, si comunica che trattandosi di trasformazione di società, per il fatto che viene mantenuta la medesima partita IVA, il punteggio del biologico può essere assegnato” (rettifica pubblicata il 13.10.2017).

Pertanto, secondo quanto ritenuto dall’Amministrazione resistente prima di rendersi conto del suo errore d’interpretazione, qualora la domanda di aiuto fosse stata presentata da un giovane agricoltore insediante in un’azienda di cui era in precedenza titolare un’impresa individuale e non una società, al predetto richiedente non avrebbe mai potuto essere riconosciuto il punteggio per le produzioni certificate realizzate dall’azienda.

Tale posizione è certamente errata, dal momento che non vi è dubbio che la produzione certificata è un requisito dell’azienda (e non del titolare) legato alle specifiche qualità delle colture, come risulta chiaro anche leggendo la “*descrizione criterio*” contenuta nel bando che, come sopra evidenziato, precisa: “*Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’azienda agricola oggetto della richiesta di aiuto realizza produzioni di qualità certificate I.G.P., D.O.P. ...*”. E’ lampante, allora, che il punteggio di che trattasi vada attribuito al richiedente l’aiuto che si insedia nell’azienda subentrando al precedente titolare.

Pertanto, è illegittima per violazione del bando la decisione di non convalidare il punteggio autoattribuitosi dalla ricorrente e, conseguentemente, sono illegittimi gli elenchi oggi impugnati.

I predetti atti violano anche il sopra citato documento “*Criteri di selezione delle misure (sottomisure 4.3 az.3, 7.3, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, e 6.4c)*” - da cui il criterio di selezione in argomento è mutuato - predisposto ai sensi dell’art. 49 (rubricato “Selezione degli interventi”) del Regolamento UE n. 1305/2013, che recita: “1. Fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 l'autorità di gestione del programma di sviluppo rurale definisce una serie di criteri di selezione degli interventi previa consultazione del comitato di monitoraggio. I criteri di selezione sono intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza delle misure alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. I criteri di selezione sono definiti ed applicati nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla dimensione degli interventi. 2. Le autorità degli Stati membri competenti per la selezione degli interventi garantiscono che questi ultimi, fatta eccezione per gli interventi di cui agli articoli da 28 a 31, da 33 a 34 e da 36 a 39, siano selezionati conformemente ai criteri di cui al paragrafo 1 e secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata”.

Emerge, quindi, chiaro anche il vizio di violazione e falsa applicazione del Regolamento UE n. 1305/2013.

Inoltre, risulta violata l’indicazione vincolante contenuta al paragrafo 12 delle Disposizioni Attuative Parte Specifica della Sottomisura 6.1 PSR Sicilia 2014-2020 secondo cui “*La valutazione e la selezione delle domande di sostegno avverrà nel rispetto dei criteri definiti dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento UE n. 1305/2013 vigenti alla data di pubblicazione del bando e indicati nello stesso. Per la predisposizione della graduatoria regionale delle istanze ammissibili al finanziamento si opererà sulla base del punteggio complessivo conseguito attraverso l’applicazione di tali criteri di selezione*”.

Pur se quanto sopra rappresentato rende evidentissima l’erroneità dell’interpretazione del criterio in parola da parte dell’Amministrazione, si trattava di un orientamento granitico in relazione al quale parte resistente, sino al 30 luglio 2019, non aveva mostrato alcun tentennamento (si vedano le già richiamate faq).

Tanto che la ricorrente, ferma restando la riserva di far valere il suo diritto in sede giudiziaria, non ha ritenuto utile contestare la mancata attribuzione del punteggio di cui al predetto criterio in sede di richiesta di riesame.

Eppure, con sua grande sorpresa, al momento della pubblicazione degli elenchi regionali definitivi che oggi si impugnano la Signora Lilli Mauceri ha appreso dell'inaspettato totale mutamento di orientamento, del quale però l'Amministrazione ha illegittimamente avvantaggiato soltanto coloro che avevano presentato istanza di riesame in autotutela.

Infatti, come si legge nel verbale del 30 luglio 2019 *“Per quanto riguarda i punteggi relativi a Aziende con produzioni di qualità certificata (IGP, DOP, ecc.) il cambio di intestazione non comporta la decadenza dello status di azienda certificata, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. CE n. 834/2007 e n. 889/2008 e s.m.i.) e, pertanto, in caso di “trasmissione” dell’azienda i giovani che si andranno ad insediare mantengono l’assoggettamento del titolare che gliela trasferisce e pertanto hanno diritto all’attribuzione del punteggio. **Il requisito è oggettivo (legato all’azienda) e non soggettivo (legato al giovane)**” e “Tutto quanto sopra considerato, l’Autorità di gestione del PSR 2014-2020 con il supporto del Gruppo di lavoro, nei giorni precedentemente indicati, **ha proceduto ad esaminare e valutare le istanze di riesame pervenute** e, successivamente, a stilare la graduatoria definitiva (All.7)”* (pagg. 2 e 3 del citato “Verbale sulle attività di riesame”).

In altri termini l'Amministrazione regionale, agendo in autotutela, pur riconoscendo l'errore interpretativo in cui era incorsa non ha ritenuto di dover procedere al riesame di tutte le valutazioni viziate da tale errore, limitandosi a rivedere soltanto la posizione di chi l'aveva in tal senso sollecitata.

Orbene, è assolutamente evidente che l'esercizio dell'autotutela amministrativa deve conformarsi ai principi di equilibrio e parità di trattamento.

Inoltre, il potere di autotutela della P.A., affinché non sfoci in sopruso o arbitrio, deve essere inteso come diretta espressione dei canoni di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione e deve muoversi nel solco della legalità. Il limite è certamente segnato dall'esigenza di congruità tra l'esercizio del

potere attribuito alla P.A. e la realizzazione del fine pubblico da perseguire nel rispetto delle regole prefissate, prima fra tutte nelle procedure selettive quella della *par condicio* tra i partecipanti.

Ne deriva che l'Amministrazione che agisca in autotutela decidendo, nell'esercizio di una specifica funzione, di riconoscere la spettanza di un determinato diritto a un soggetto, non può negare il riconoscimento dello stesso diritto a un altro soggetto che si trovi in un'identica situazione.

Nella fattispecie per cui è ricorso non potrà negarsi che la presentazione della domanda di aiuto con la precisa richiesta del riconoscimento del punteggio relativo alla produzione IGP e DOP pone la ricorrente in identica posizione di fronte all'Amministrazione rispetto a tutti gli altri presentatori delle domande di aiuto contenenti l'autoattribuzione del punteggio in argomento (e fra questi anche quelli che hanno richiesto, una o più volte, il riesame delle loro istanze). E ciò poiché l'atto con cui si chiede il riconoscimento del diritto ad ottenere il punteggio legittimamente spettante è, ovviamente, la domanda di contributo e non certo gli eventuali successivi solleciti in sede amministrativa.

Ciononostante, la ricorrente si è vista negare l'attribuzione del punteggio relativo alle produzioni certificate anche dopo il verbale del 30 luglio 2019, in sede di approvazione degli elenchi regionali definitivi (con i decreti del 31.07.2019, del 9.08.2019 e del 3.10.2019) che oggi si impugnano.

Pertanto, tali atti sono viziati anche da palese violazione dei principi di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione, nonché da eccesso di potere per arbitrarietà, manifesta ingiustizia e disparità di trattamento.

Con riferimento al mancato riconoscimento del punteggio relativo al criterio “IC13127 CONDIZIONI DI ACCESSO SPECIFICHE NELLE ZONE DI MONTAGNA O CON MAGGIORI SVANTAGGI AMBIENTALI”

Violazione e falsa applicazione delle Disposizioni Attuative Parte Specifica della Sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori”

approvate con il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento n. 926 del 10 aprile 2017 e del bando pubblico approvato con D.D.G. n. 3905 del 4 dicembre 2017.

Violazione e falsa applicazione del documento “Criteri di selezione delle misure” approvato dal Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia 2014-2020 l’1 marzo 2016.

Violazione e falsa applicazione dell’Allegato 1 al PSR Sicilia 2014/2020 “Elenco delle zone svantaggiate ai sensi della Direttiva (CEE) n. 268/75” e della Direttiva (CEE) n. 268/75.

Eccesso di potere per difetto di motivazione.

Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria, erronea valutazione e manifesta illogicità.

Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 Cost.

Alla ricorrente è stata negata anche l’attribuzione del punteggio relativo al sunnominato criterio di selezione *“Da Accordo di Partenariato: condizioni di accesso specifiche nelle zone di montagna o con maggiori svantaggi ambientali”* e, segnatamente, non le sono stati convalidati gli 8 punti previsti dal bando per il criterio specifico *“Zone Montane”*.

Per la dimostrazione del requisito in argomento il medesimo bando richiede *“Delimitazione delle zone svantaggiate ai sensi della Direttiva CEE n. 268/75”*.

Tale criterio di selezione e le modalità applicative sono previsti dal bando pubblico, in conformità al contenuto del documento *“Criteri di selezione delle misure”* - approvato dal Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia 2014-2020 l’1 marzo 2016 e predisposto ai sensi del già citato art. 49 (rubricato *“Selezione degli interventi”*) del Regolamento UE n. 1305/2013 – di obbligatoria applicazione anche ai sensi del su richiamato paragrafo 12 delle Disposizioni Attuative Parte Specifica della Sottomisura 6.1 PSR Sicilia 2014-2020.

Ebbene, la convalida del punteggio relativo al criterio specifico *“Zone montane”*

autoattribuitosi dalla ricorrente è stata illegittimamente negata dalla Commissione di valutazione, senza alcuna motivazione; infatti, nel relativo verbale il corrispondente riquadro “*Motivazioni di non convalida*” appare totalmente vuoto.

Invero, come risulta chiaramente dalla documentazione allegata alla domanda di sostegno, e segnatamente dal Piano di Sviluppo Aziendale e dalla planimetria con precisa ubicazione delle colture, la maggiore superficie aziendale ricade nel Comune di Contessa Entellina il cui territorio rientra per l'intera superficie tra quelli classificati zone svantaggiate montane ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3, della Direttiva CEE n. 268/75, come risulta dall'Allegato 1 al PSR Sicilia 2014-2020 (“*Elenco delle zone svantaggiate ai sensi della Direttiva (CEE) n. 268/75*”).

In particolare, a pag. 8 del Piano di Sviluppo Aziendale è stata dichiarata una superficie aziendale ricadente in zona svantaggiata pari a ha. 6 a. 73, con un'incidenza sull'intera superficie del 78,99%. Inoltre, dalla planimetria con precisa ubicazione delle colture, completa dell'indicazione dei dati catastali dei terreni interessati, risulta l'ubicazione e l'estensione della stessa superficie aziendale. Oltretutto, tutta la documentazione relativa ai terreni interessati era (e continua ad essere) nella disponibilità dell'Amministrazione regionale in quanto contenuta nei fascicoli aziendali (sia delle ditte cedenti che della ditta subentrante) costituiti ai sensi dell'art. 3 del DM 12 gennaio 2015, n. 162. E deve sottolinearsi che, ai sensi del comma 7 del predetto art. 3, “*I dati e le informazioni presenti nel fascicolo aziendale sono rese fruibili a tutte le Pubbliche Amministrazioni secondo le modalità di cui all'articolo 58 e la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni*” e che, ai sensi del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*”), al fine della semplificazione dei procedimenti amministrativi in agricoltura, ogni soggetto registrato nell'anagrafe tramite la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo è esonerato dall'ulteriore presentazione della documentazione comprovante i dati presenti nell'archivio informatizzato.

Nonostante l'evidenza delle allegazioni della richiedente l'aiuto, l'Amministrazione resistente non ne ha tenuto alcun conto, decidendo - non si

comprende per quale motivo - di non convalidare il punteggio per il criterio “*zone montane*”.

Pertanto, è evidente che gli atti impugnati sono inficiati dai vizi di eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d'istruttoria, erronea valutazione e manifesta illogicità.

Inoltre, l'illegittima valutazione in ordine al criterio in argomento viola anche la citata Direttiva n. 268/75 - che è stata emanata “*al fine di preservare l'attività agricola necessaria per il mantenimento di un livello minimo di popolazione o per la conservazione dell'ambiente naturale in talune zone svantaggiate, il cui elenco è definito secondo la procedura di cui all'art. 2*” (art. 1) - tradendone lo spirito e ostacolando il perseguimento degli obiettivi prefissati.

E' altresì palese il vizio di violazione della *lex specialis* del bando e degli atti generali che disciplinano l'attuazione delle misure del PSR Sicilia 2014-2020 (“*Disposizioni Attuative Parte Specifica della Sottomisura 6.1*” e documento “*Criteri di selezione delle misure*”).

Infine, alla luce di quanto sin qui esposto, il comportamento tenuto dall'Amministrazione resistente nella fattispecie che ci occupa concreta pure la violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità di cui all'art. 97 Cost.

In relazione a quanto precede sono ben facilmente intuibili le ragioni che inducono a formulare

- DOMANDA CAUTELARE -

Come sopra dimostrato sussiste il requisito del *fumus boni iuris*.

Inoltre, in caso di rigetto della presente istanza cautelare, la ricorrente resterebbe definitivamente priva del contributo richiesto.

Infatti, nelle more della decisione del giudizio nel merito, le risorse poste a bando sarebbero tutte utilizzate per il finanziamento dei progetti che si trovano in posizione utile in graduatoria. In proposito va evidenziato che la procedura è in fase avanzata, e lo stesso

impugnato D.D.G. n. 2473 del 3.10.2019, che approva l'ultima versione dell'elenco regionale definitivo delle domande ammissibili, all'art. 5 prescrive: “Entro il 23 ottobre 2019 solo ed esclusivamente i beneficiari che si ritrovano utilmente inseriti tra i progetti indicativamente finanziabili negli elenchi aggiornati a seguito delle correzioni apportate nonché quei beneficiari che si ritrovano in posizione utile a seguito dello scorrimento per mancata presentazione, entro il 20 settembre 2019, della documentazione di cui al D.D.G. n. 1739 del 09/08/2019, presenteranno agli Ispettorati competenti la documentazione necessaria per l'emissione del decreto di finanziamento”.

Il danno grave e irreparabile è costituito, quindi, dalla perdita dell'aiuto e dall'impossibilità di realizzare compiutamente gli ammodernamenti progettati, con conseguente serio pregiudizio in termini di competitività e di produttività dell'azienda.

La Signora Lilli Mauceri alla fine del 2018 ha comunque iniziato l'attività agricola insediandosi (così, peraltro, perdendo la possibilità di partecipare ad altri bandi), ma il mancato finanziamento delle attività di cui al progetto presentato nell'ambito della Sottomisura 6.1 per cui è causa costituisce un grosso limite allo sviluppo aziendale, tale da porre a rischio la sopravvivenza dell'azienda stessa.

Infatti, con il progetto in argomento si intendeva avviare la fase della filiera con l'introduzione della commercializzazione, con notevoli positivi riflessi sul bilancio aziendale, e con la prospettiva di incrementare la forza lavoro e di ammodernare l'azienda, anche tramite l'acquisto di macchine e attrezzi di nuova generazione (tra l'altro, più sicuri per gli operatori), aumentandone la competitività e così garantendone la permanenza sul mercato. Dunque, l'impresa in senso stretto, definita come entità che utilizza un'organizzazione di beni e servizi, ossia un'azienda, per realizzare il fine economico prefissatosi dall'imprenditore e rivolto al mercato, abbisogna dell'intervento per cui è ricorso per la sua stessa esistenza nei termini in cui il beneficiario ha progettato di inserirsi nel settore agricolo.

Del resto, in virtù del principio di incentivazione a cui è vincolata la concessione degli aiuti di Stato (cfr. “Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020” della Commissione Europea, sezione 3.4, punto 66), risulta chiaro che, in mancanza della concessione dell'aiuto richiesto, la

ricorrente non è in condizioni di realizzare gli ammodernamenti e le migliorie necessarie.

E non è superfluo sottolineare che, stanti le notorie difficoltà del settore agricolo, è sostanzialmente precluso il ricorso al credito bancario agli imprenditori che operano in tale settore, con conseguente impossibilità per la Signora Lilli Mauceri di sostenere l'intera spesa necessaria per la realizzazione del progetto avvalendosi di un finanziamento bancario.

E' allora evidente l'esistenza anche del requisito del pericolo del danno irreparabile.

Pertanto, alla luce dei motivi di ricorso sopra illustrati, si insiste per l'adozione di ogni idoneo provvedimento cautelare atto a tutelare gli interessi della ricorrente, anche a mezzo ordine di riesame.

Per tutto quanto superiormente esposto e per quant'altro potrà essere rilevato e dedotto si chiede che

- VOGLIA IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE -

- rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- preliminarmente, disporre la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, adottando ogni idoneo provvedimento cautelare atto ad anticipare gli effetti della decisione nel merito con il riconoscimento alla ricorrente dei punti richiesti, e conseguentemente del contributo oggetto della domanda presentata, e comunque adottando ogni provvedimento idoneo a tutelare i diritti della ricorrente, anche, se occorre, a mezzo riesame alla luce dei motivi di ricorso;
- pronunciare l'annullamento dei provvedimenti impugnati e di ogni altro atto e/o provvedimento ai medesimi preordinato, connesso e conseguente, emettendo ogni conseguenziale pronuncia atta al riconoscimento in favore della ricorrente dei punti richiesti, con conseguente ricollocazione in graduatoria e concessione dell'aiuto oggetto della domanda presentata.
- con vittoria di spese e compensi.

Salvo ogni altro diritto, azione e ragione nella più ampia e generale forma.

Si producono gli atti impugnati e gli atti e i documenti indicati nel relativo indice.

Palermo, 30 ottobre 2019.

Ai fini del pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, si dichiara che il valore della presente causa è di € 182.034,21 e il contributo unificato è pari a € 650,00.

(Avv. Anna Maria Crosta)